(N. 327)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori TUPINI, TARTUFOLI, AMIGONI, LORENZI, BRUNA, BUIZZA, DE LUCA Carlo, PIECHELE, JANNUZZI, CARBONI, CARON Giuseppe, CARON Luigi Carlo, GRAVA, CAPORALI, MONNI, PEZZINI, ROMANO Antonio, CARELLI, MENGHI, VACCARO, SANTERO, SCHIAVONE, DE BACCI, FERRARI, DE GIOVINE, CALAUTI, MAGLIANO, SPASARI, MAGRI', TIRABASSI, SPAGNOLLI, PIOLA, BRACCESI, BELLORA, TURANI e PANNULLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1954

Modalità di rimborso da parte degli enti locali delle somme riguardanti opere eseguite sui fondi erogati contro la disoccupazione.

ONOREVOLI SENATORI. — Ieri come oggi, la battaglia ingaggiata per ottenere il massimo di occupazione operaia artigiana e contadina, è al sommo delle preoccupazioni di Governo e impegna tutte le risorse mobilitabili al riguardo sul piano nazionale e locale, perchè specialmente nelle zone più depresse, non manchi sufficienza di lavoro ad ogni nucleo familiare urbano o rurale.

Fra i provvedimenti adottati in passato che ebbero benefico influsso per contribuire e alla ricostruzione di quanto la guerra aveva comunque distrutto o menomato, e a determinare un progresso di vita civile nei Comuni più bisognosi stanno le opere attivate colle leggi che fra il 1945 e il 1948 consentirono di mettere in cantiere per conto delle Provincie e dei Comuni, opere pubbliche per oltre cento miliardi.

Strade, scuole, acquedotti, fognature, ecc. furono realizzate totalmente o in parte il cui finanziamento non poteva avere luogo certamente coi mezzi delle finanze locali di enti stremati, sicchè benefiche furono le leggi con le quali si provvide a totale carico dello Stato alla esecuzione di tali opere, ratizzando in annualità trentennali costanti e senza interessi, la metà della spesa. Il rimborso doveva avere inizio tre anni dopo l'intervenuto collaudo dei lavori così eseguiti.

Dei dati conosciuti, e di cui diamo dettagliata elencazione successiva, risulta che lo Stato dovrebbe rientrare nella cifra di quasi 60 miliardi in trenta annualità con decorrenza diversa, come sopra cennato.

A misura che si vanno espletando le procedure per ottenere il rimborso delle spese suindicate, da parte degli enti interessati, si prospetta la difficoltà della loro esazione per le situazioni economiche che vengono a determinarsi nei bilanci annuali dei singoli enti locali, che hanno dovuto attingere ad ogni risorsa anche in via successiva per mantenere un ritmo adeguato alle opere pubbliche e sovvenire in

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

qualche modo all'assorbimento di una mano d'opera in pressione continua per la ricerca di lavoro sufficiente, nonchè per risolvere, specie nelle zone più disagiate, problemi di vita civile che impongono senza ulteriore indugio la soluzione di esigenze sociali imprescindibili e pressanti che vanno dalla viabilità, alla scuola, dai più elementari bisogni igienici allo sviluppo edilizio di ogni tipo.

Ma vi è anche un altro aspetto che indirettamente deriva dalle attività svolte e dalle opere realizzate con i fondi destinati a combattere la disoccupazione con le varie leggi che richiamiamo all'articolo 1 del presente disegno di legge, e precisamente quello che pressochè in ogni Provincia, numerose sono le opere che iniziate appunto coi fondi allora erogati, sono ancora da essere ultimate, sì che da anni sono restate senza tetto scuole ed edifici, da compiere, fognature o acquedotti e così via. Una ricerca statistica ha portato ad individuare numerose e tuttora da completare opere molteplici per il che esse si deteriorano e costituiscono anche motivi di lagnanza e di rilievo da una opinione pubblica che non può essere edotta a sufficienza degli elementi che hanno operato negativamente al riguardo.

Orbene si rende necessario affrontare il complesso problema per fare sì che siano risparmiati agli enti pubblici del caso sacrifici di annualità che non sono in grado di sostenere e che siano ultimate queste opere pubbliche di natura varia ovunque sussistano.

È noto d'altra parte come moltissimi Comuni non sono più in grado al presente di applicare le provvidenze di legge per lavori pubblici che richiedono garanzie nella cessione di delegazioni tributarie per la quota di spettanza degli enti locali; cioè si è verificato l'inaridimento di ogni disponibilità atta a realizzare una politica di lavori e di organizzazione moderna della vita comunale, anche sulla base più modesta.

Che cosa accadrà quando i Comuni non saranno in grado di corrispondere le annualità di restituzione previste, come potranno essi far fronte se le entrate non sono in molti casi sufficienti alla ordinaria amministrazione?

Le provvidenze dovute alla legge ricordata furono d'altra parte utilizzate da tutte le Regioni con una proporzionalità ai bisogni e alle popolazioni che lo specchio che accompagna il disegno di legge, rende bene evidenti ponendo anzi in rilievo come si sia operato con una adeguatezza e concretezza appropriata perequando e rispettando esigenze specifiche in piena parità di diritti e di valutazioni, e ciò va a lode di chi questa politica amministrò nel suo Dicastero.

Tutto quanto sopra indica come si rende necessario provvedere a sanare la situazione una volta per sempre, tanto più in quanto con ciò si realizza la sistemazione, ultimazione, completamento delle opere pubbliche restate non finite, e si concretano ulteriori opere pubbliche, stimolando la iniziativa dei Comuni e dando loro la possibilità di realizzare queste nuove opere nella battaglia diuturna contro la disoccupazione, come apporto concreto e diffuso.

A questo intento è stato predisposto l'unito disegno di legge.

L'articolo 1 prevede l'esonero degli enti da rimborso delle somme dovute allo Stato per lavori da questo eseguiti nel loro interesse, condizione che essi realizzino altre opere pubbliche nuove o il completamento di quelle già iniziate, per un importo pari al valore attuale delle trenta rate annuali dovute allo Stato, scontate al tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti sui mutui da questa concessi.

L'articolo 2 determina gli istituti di credito con i quali gli enti che non possano provvedere alla spesa delle nuove opere sono autorizzati a contrarre mutui, e stabilisce inoltre il limite di questi ed il tasso di interesse in base al quale possono scontare le trenta annualità di debito dovute allo Stato, quando i detti mutui si contraggono con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti. In questo caso infatti il tasso di sconto è aumentato di un punto, allo scopo di compensare l'onere derivante dal maggior saggio di interesse praticato dagli Istituti in parola.

Con l'articolo 3 si fissano i termini entro i quali gli enti interessati devono presentare la domanda con i progetti per ottenere la sospensione della riscossione delle rate maturate a loro carico a favore dello Stato.

L'articolo 4 stabilisce i termini entro i quali devono essere iniziati ed ultimati i lavori e determina le modalità per la revoca della sospensione del pagamento delle rate di cui al-

l'articolo precedente, e quelle per l'annullamento definitivo del debito degli Enti verso lo Stato.

Considerati i fini ai quali si tende con l'esecuzione delle opere previste dal presente disegno di legge, sembra opportuno dichiarare senz'altro la loro pubblica utilità, ed a ciò si provvede con l'articolo 5, mentre con l'articolo 6 si propone di dichiarare che la legge entra senz'altro in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione, stante l'urgenza dei provvedimenti cui essa si riferisce.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Le amministrazioni provinciali e comunali, le istituzioni pubbliche di beneficenza e gli enti pubblici di assistenza che, a termine dei decreti legislativi 10 agosto 1945, n. 517; 12 ottobre 1945, n. 690; 1° marzo 1946, n. 96; 23 marzo 1946, n. 273; 27 giugno 1946, n. 27; gosto 1946, n. 52; 11 agosto 1946, n. 80; ettembre 1946, n. 192; 1° dicembre 1946, ; 1° dicembre 1946, n. 612; 24 gennaio 1947, n. 53; 28 febbraio 1947, n. 122; 7 maggio 1947, n. 339; 1° dicembre 1947, n. 1357; 5 marzo 1948, n. 121; 17 aprile 1948, n. 738, e delle leggi 29 dicembre 1948, n. 1521, e 29 dicembre 1948, n. 1522, abbiano ottenuto la esecuzione di opere pubbliche di loro interesse, possono essere esonerati dal rimborso della metà della spesa sostenuta dallo Stato che essi si sono obbligati di effettuare in trenta rate annuali costanti senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di collaudo, qualora eseguano nuove opere pubbliche di loro competenza oppure opere di completamento di quelle iniziate per loro conto dallo Stato, e sempre che le opere stesse importino una spesa il cui importo sia almeno pari al valore attuale delle trenta annualità costanti sopra indicate, scontate al tasso di interesse praticato sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

Gli Enti di cui all'articolo 1 quando non provvedano con mezzi propri al finanziamento delle opere indicate nel citato articolo 1, possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri Istituti di credito nel limite di spesa risultante dai preventivi dei progetti debitamente approvati a termini del successivo articolo 3.

Se il mutuo non sia contratto con la Cassa depositi e prestiti, il tasso di interesse da applicarsi per lo sconto delle trenta annualità di debito verso lo Stato, è elevato di un punto.

Alle operazioni di mutuo previste dal presente articolo non sono applicabili le limitazioni di cui all'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 3.

Ai fini della concessione del beneficio di cui all'articolo 1, gli enti interessati devono presentare, entro tre mesi dalla data del collaudo delle opere eseguite per loro conto dallo Stato, domanda alla Prefettura con l'indicazione dei lavori che intendano eseguire e dei mezzi finanziari con cui possano far fronte alla spesa: alla domanda va unito il progetto dei lavori.

Gli enti, ai quali sia stato già comunicato l'addebito delle quote di spesa da rimborsare allo Stato, devono presentare alla Prefettura domanda, corredata del progetto dei lavori come al precedente comma, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La Prefettura, ricevuta la domanda, provvede all'esame in linea tecnica, nei modi di legge, del progetto dei lavori.

Dopo l'approvazione di questo in linea tecnica ed amministrativa, il Prefetto ne dà comunicazione all'Intendenza di finanza, la quale dispone la sospensione della riscossione delle quote di rimborso allo Stato scadute e da scadere, nonchè all'ingegnere capo del Genio civile agli effetti del successivo articolo.

Art. 4.

I lavori autorizzati ai sensi del precedente articolo 3 devono essere iniziati entro un anno dalla data di approvazione del progetto e completati non oltre due anni dalla suddetta data.

Nel caso che i suddetti termini siano lasciati scadere infruttuosamente dagli Enti, l'ufficio del Genio civile, previo accertamento, ne dà comunicazione alla Prefettura ed all'Intendente di finanza, il quale provvede a mettere in riscossione le rate maturate.

Per gli Enti che abbiano ultimato i lavori nei termini, l'Intendente di finanza, previo accertamento dell'Ufficio del Genio civile, promuove il provvedimento di annullamento del debito verso lo Stato.

Art. 5.

Le opere da eseguire in base alla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

QUOTE ANTICIPATE DALLO STATO PER OPERE PUBBLICHE STRAORDINARIE A SOLLIEVO DELLA DISOCCUPAZIONE DI CUI GLI ENTI INTERESSATI SI SONO OBBLIGATI AL RIMBORSO IN TRENTA ANNUALITÀ SENZA INTERESSI

Piemonte	L.	1.819.980.731 —
Lombardia	»	2.372.557.000 —
Veneto	»	3.467.302.791 —
Trentino	»	357.062.717 —
Liguria	»	2.070.000.000 —
Emilia	»	3.650.239.531 —
Toscana	»	3.460.562.093 —
Marche	»	2.353.585.500 —
Abruzzi	»	3.559.700.000 —
Umbria	»	772.497.834,50
Lazio	»	4.763.836.290,50
Campania	»	5.011.378.947,54
Basilicata	»	1.743.461.000 —
Puglie	»	3.968.039.992 —
Calabria	»	3.228.701.500 —
Sicilia	»	10.575.087.500 —
Sardegna	»	2.140.000.000 —
	L.	55.393.992.927,54

PROVVEDIMENTI CON I QUALI SONO STATE AUTORIZZATE SPESE PER OPERE STRAORDINARIE ANCHE A SOLLIEVO DELLA DISOCCUPAZIONE

Decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 517 — *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 1945.

Decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 690 — *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 1945.

Decreto legislativo 1° marzo 1946, n. 96 — *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 1946.

Decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 273 — *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 1946.

Decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 27 — *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 1946.

Decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 53 — *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 1946.

Decreto legislativo 11 agosto 1946, n. 80 — *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1946.

Decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 192 — *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 1946.

Decreto legislativo 1° dicembre 1946, n. 575 — *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 1947.

Decreto legislativo 1° dicembre 1946, n. 612 — *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1947.

Decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 53 — *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 1947.

Decreto legislativo 28 febbraio 1947, n. 122 — *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 1947.

Decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 339 — *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 1947.

Decreto legislativo 1° dicembre 1947, n. 1357 — *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 1947.

Decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 — *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 1948.

Decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 738 — *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 1948.

Legge 29 dicembre 1948, n. 1521 (E.R.P.) — *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 1949.

Legge 29 dicembre 1948, n. 1522 — *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 1949.